

Le spese amministrative vanno divise per millesimi. L'articolo 1123 del Codice Civile stabilisce la ripartizione delle spese in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino. Tale disposizione si riferisce ai servizi ed anche alle spese condominiali indivisibili quali quelle relative alla conservazione, al godimento delle parti comuni e tra l'altro alle spese generali.